

Delibera n. 17/2021

Procedimento individuale avviato nei confronti di Trenord S.r.l. con delibera n. 205/2020, del 3 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità. Differimento del termine procedimentale per la presentazione di proposte di impegni.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 febbraio 2021

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;

- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare"*;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed il decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di tale regolamento;

VISTO l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina la Carta della qualità dei servizi, che i soggetti gestori che stipulano contratti di servizio con enti locali, sono tenuti ad emanare;

- VISTO** l'articolo 8 ("Contenuto delle carte di servizio") del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "1. *Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.* 2. *Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente*";
- VISTO** l'articolo 48 ("Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale"), comma 12-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina casi specifici in cui i passeggeri dei servizi di trasporto pubblico regionale o locale hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto o a una quota giornaliera del costo dell'abbonamento da parte del vettore;
- VISTO** l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), ed in particolare i commi 168 e 169, che pongono tra l'altro alcuni obblighi in capo ai concessionari e ai gestori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su rotaia, in ambito nazionale, regionale e locale, in tema informazioni sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e sulle ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti"), approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, di approvazione dell'atto di regolazione recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*", e, in particolare, le misure 5.3, 7.1, 7.2. e 10.1, di cui all'Allegato A alla medesima delibera n. 106/2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTE** le Condizioni generali di trasporto e la Carta della Mobilità, con il relativo "Addendum", di Trenord S.r.l. (di seguito: "Trenord" o "Società");

- VISTA** la delibera n. 204/2020, del 3 dicembre 2020, notificata in pari data con nota prot. ART n. 19312/2020, con cui l’Autorità, ad esito del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 170/2019, del 3 dicembre 2019, accertava l’inottemperanza da parte di Trenord alla misura 10.1 della delibera n. 106/2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.3, 7.1 e 7.2 della medesima delibera n. 106/2018, e irrogava una sanzione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con la delibera n. 204/2020 si accertava, altresì, che il mancato recepimento da parte di Trenord delle misure 7.1 e 7.2 della delibera n. 106/2018 risultava ancora in corso;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 205/2020, del 3 dicembre 2020, notificata in pari data con nota prot. ART 19314/2020, con la quale - tenuto conto che, come accertato con la citata delibera n. 204/2020, l’inottemperanza da parte di Trenord alle misure 7.1 e 7.2 della delibera n. 106/2018 risultava ancora in corso, tenuto conto che le Condizioni generali di trasporto (di seguito anche “CGT”) e la Carta della Mobilità, con il relativo “Addendum”, prevedevano criteri di calcolo e modalità di determinazione degli indennizzi da ritardo non conformi alle menzionate misure regolatorie dell’Autorità - si avviava nei confronti della suddetta Società un procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell’Autorità, per l’eventuale adozione dell’ordine di cessazione della inottemperanza alle citate misure 7.1 e 7.2 della delibera n. 106/2018, e di eventuali misure di ripristino;
- VISTA** l’istanza di partecipazione al procedimento avviato con la succitata delibera n. 205/2020 avanzata dall’Unione nazionale consumatori (UNC) - Comitato Regionale della Sicilia, acquisita al prot. ART n. 1354/2020 del 1° febbraio 2021 ed accolta con nota ART prot. n. 1459/2021 del 2 febbraio 2021;
- CONSIDERATO** che la predetta delibera di avvio n. 205/2020 prevede, al punto 5 del dispositivo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, il termine di sessanta giorni per la presentazione da parte di Trenord di proposte di impegni, con scadenza fissata, dunque, al 1° febbraio 2021;
- TENUTO CONTO** che Trenord, con nota del 1° febbraio 2021 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART 1346/2021), ad integrazione della propria nota del 28 gennaio 2021 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 1183/2021) e in riscontro alla nota dell’Autorità prot. ART 1255/2021, del 29 gennaio 2021, ha rappresentato di essersi *“immediatamente attivata nel definire una proposta i modifica delle CGT da sottoporre a Regione, con la quale si sono già tenuti diversi incontri in audio-video conferenza nel corso dei quali la Scrivente ha illustrato ai rappresentanti di Regione il contenuto delle delibere di Codesta Autorità nonché la suddetta proposta di adeguamento delle CGT”*. Tanto premesso, considerato che *“sulla base di quanto previsto dal vigente Contratto di Servizio fra Trenord e Regione Lombardia – le modifiche delle CGT devono essere sottoposte alla previa approvazione di Regione”*,

la Società ha richiesto la proroga di trenta giorni del termine previsto al punto 5 del dispositivo della delibera n. 205/2020 per la presentazione di una proposta di impegni, al fine di *“completare il percorso avviato con la Regione Lombardia per pervenire alla formalizzazione dell’impegno ad adeguare le Condizioni Generali di Trasporto”*, e di *“poter formalmente sottoporre a Codesta Autorità la proposta di impegno diretta alla rimozione della contestazione oggetto della Delibera n. 205/2020”*;

PRESO ATTO

di quanto rappresentato dalla Società nella citata nota prot. ART 1346/2021, circa la particolare e oggettiva complessità della procedura richiesta a Trenord, in base al Contratto di Servizio vigente, per la presentazione di una proposta di impegni in relazione alle contestazioni di cui alla delibera n. 205/2020, attesa la necessaria preliminare approvazione di eventuali modifiche delle Condizioni generali di trasporto da parte della Regione Lombardia;

RITENUTO

dunque, per le ragioni esposte, di disporre, in accoglimento dell’istanza di Trenord di cui alla nota prot. ART 1346/2021, il differimento di trenta giorni del termine fissato al punto 5 del dispositivo della delibera n. 205/2020;

RITENUTO

pertanto, di fissare al 3 marzo 2021 il nuovo termine procedimentale per la presentazione da parte di Trenord di proposte impegni in relazione alle contestazioni di cui alla medesima delibera;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è disposto il differimento al 3 marzo 2021, per le motivazioni in premessa, del termine procedimentale fissato al punto 5 del dispositivo della delibera n. 205/2020, del 3 dicembre 2020, nei confronti di Trenord S.r.l.;
2. il termine per la conclusione del procedimento rimane fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della citata delibera n. 205/2020;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Trenord S.r.l., è trasmessa alla Regione Lombardia per i profili di competenza e all’Unione nazionale consumatori (UNC) - Comitato Regionale della Sicilia, in qualità di partecipante al procedimento, ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)